



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO
(Città Metropolitana di Catania)

Ordinanza Sindacale

N. 14 del 15/12/2022

Oggetto: TURNAZIONE DELLE ATTIVITA' DI PANIFICAZIONE PER L'ANNO 2023

IL SINDACO

PREMESSO che il decreto 30 maggio 2018 dell'Assessorato delle Attività Produttive all'oggetto "Disposizioni relative all'attività di panificazione e cessazione degli effetti del decreto 5 marzo 2018", come modificato dal decreto 23 luglio 2020, prevede:

- all'art. 2, comma 1, il divieto di panificazione "...per almeno un giorno alla settimana comprensiva del divieto di panificazione per la prima e terza domenica di ciascun mese nei periodi compresi dall'1 gennaio al 15 giugno e dall'1 ottobre al 31 dicembre.";
- all'art. 2, comma 2, che "Il sindaco del comune territorialmente competente, ove ricade l'esercizio commerciale, può con provvedimento motivato, sentite le principali associazioni di categoria, sostituire le giornate indicate al comma 1 predisponendo un apposito calendario che regolamenti la turnazione delle attività.";
- all'art. 2, comma 2/ter, che "Il sindaco del comune territorialmente competente ove ricade l'esercizio commerciale, limitatamente al periodo compreso tra il 16 giugno ed il 30 settembre, può con provvedimento motivato, sentite le principali associazioni di categoria, disporre il divieto domenicale dell'attività di panificazione.";
- all'art. 2, comma 3, che il calendario della turnazione sia trasmesso all'Assessorato regionale delle attività produttive;

DATO ATTO che il Comune di Tremestieri Etneo è già stato considerato, con disposizioni di livello regionale, comune ad economia prevalentemente turistica e che, per la sua posizione, è caratterizzato da notevoli flussi di transito veicolare;

VISTE le ordinanze sindacali emesse negli anni precedenti con le quali è stata attuata una turnazione del divieto di panificazione nella giornata di domenica, disponendo la sospensione del divieto nel periodo che va dal 16 giugno al 30 settembre;

RITENUTO, pertanto, di procedere, per l'anno 2023, con la turnazione del divieto di panificazione nella giornata di domenica secondo quanto già attuato negli anni precedenti, disponendo la sospensione del divieto nel periodo che va dal 16 giugno al 30 settembre;

VISTA la nota prot.n. 33048 del 01/12/2022 con la quale, ai sensi dell'art. 2 del D.A. 30 maggio 2018 e ss.mm.ii., è stato chiesto alle principali organizzazioni di categoria di esprimere un parere sulla proposta di ordinanza inerente la turnazione e le aperture delle attività di panificazione per l'anno 2023 formulata dall'Amministrazione;

ATTESO che nella precitata nota prot.n. 33048/22 è stata inserita l'avvertenza che nulla ricevendo nel termine di otto giorni dall'invio della stessa, il parere delle organizzazioni di categoria sarebbe stato considerato reso favorevole;

RILEVATO che, nel termine concesso, nulla è pervenuto da parte delle organizzazioni di categoria consultate;

VISTI:

- il decreto 30 maggio 2018 dell'Assessorato delle Attività Produttive all'oggetto "Disposizioni relative all'attività di panificazione e cessazione degli effetti del decreto 5 marzo 2018", come modificato dal decreto 23 luglio 2020 dell'Assessorato delle Attività Produttive;
- l'art. 50, comma 7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali -, il quale attribuisce al Sindaco la competenza in materia di determinazione degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici;
- lo statuto comunale;
- l' O.EE.LL. vigente in Sicilia,

O R D I N A

Articolo 1

Gli operatori insistenti nel territorio comunale osserveranno il turno di divieto di panificazione domenicale secondo il calendario riportato negli allegati "A" e "B" alla presente ordinanza.

La turnazione è stabilita nel divieto di panificazione per un operatore della Zona Piano-Centro-Immacolata e per uno della zona Canalicchio, partendo da chi esercita da meno tempo sul territorio.

L'esercente è tenuto, di volta in volta, ad esporre apposito cartello visibile dall'esterno indicante il proprio turno di divieto.

Articolo 2

Ogni panificatore che inizierà attività in corso d'anno, quindi non presente nella turnazione di cui agli allegati "A" e "B", verrà inserito in un turno di divieto, partendo dal primo, fermo restando la ripianificazione l'anno successivo secondo quanto stabilito nel comma 2 del precedente articolo.

In caso di subingresso si erediterà il turno di chi ha venduto o affittato l'attività, fermo restando la ripianificazione l'anno successivo secondo quanto stabilito nel comma 2 del precedente articolo.

Articolo 3

La turnazione è per tutto l'anno, escluso il periodo che va dal 16 giugno al 30 settembre ed i periodi di festività Natalizie, Pasquali e dei Santi Patroni Barbara e Madonna della Pace riportati al comma successivo, durante i quali il divieto domenicale è sospeso e comunque rimesso alla libera determinazione dell'operatore.

I periodi festivi di sospensione del divieto di panificazione domenicale sono:

- dalla domenica che precede la festività di Santa Barbara (4 dicembre) all'ultima domenica di dicembre; a gennaio è sospeso il divieto di panificazione la domenica che precede la festività dell'Epifania;
- dalla domenica delle Palme alla domenica successiva a quella di Pasqua, che precede la festività della Madonna della Pace (17 aprile 2023).

La panificazione nelle festività diverse dalle domeniche durante tutto l'anno e nelle giornate di festa locale di Santa Barbara e della Madonna della Pace, è rimessa alla libera determinazione di ciascun esercente.

La panificazione domenicale nei periodi o giorni consentiti è sempre facoltativa.

Il divieto di panificazione nel turno assegnato è obbligatorio.

L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario ed i giorni di effettiva apertura e chiusura della propria attività mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

Articolo 4

Per quanto non espressamente riportato nella presente ordinanza si rimanda alla legislazione nazionale e regionale in materia.

Sono fatte salve le disposizioni sulle aperture e chiusure delle attività commerciali emanate dallo stato o dagli enti locali in relazione ad emergenze sanitarie, ordine pubblico, protezione civile od altri eventi straordinari.

La presente ordinanza verrà resa nota agli esercenti mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente.

I vigili urbani e gli agenti della forza pubblica, sono incaricati di vigilare sul rispetto della presente ordinanza.

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 30 maggio 2018 la presente ordinanza va trasmessa all'Assessorato Reg.le delle Attività produttive.

IL SINDACO
SANTI RANDO

Documento informatico firmato digitalmente dal Sindaco ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.